

ANGELA SALTARELLI*

IL DIRITTO DI RIPRODUZIONE PER LE OPERE D'ARTE FIGURATIVA

SOMMARIO: 1. Il diritto di riproduzione – 2. Diritto di riproduzione e vendita dell'opera – 3. Diritto di riproduzione e beni culturali – 4. Eccezioni al diritto di riproduzione, libertà di panorama

1. Il diritto di riproduzione.

Il diritto di riproduzione costituisce uno dei diritti d'autore più importanti, soprattutto per quanto concerne le opere dell'arte figurativa¹. Infatti, tale facoltà è stata la prima ad essere attribuita all'autore dai sovrani e, successivamente, dalle legislazioni internazionali, europee ed italiana. Pregevole dottrina ha, infatti, rilevato come *“Il diritto di riproduzione è così connotato al diritto d'autore che nei sistemi anglosassoni, in cui l'aspetto patrimoniale dell'istituto assume maggior rilievo, il diritto d'autore si chiama copyright, ossia appunto diritto di riprodurre in copie”*².

Occorre rilevare come le opere d'arte figurativa siano ontologicamente differenti (salvo il caso di arte seriale) rispetto ad altre opere dell'ingegno, quali le opere letterarie o musicali dove ciascun esemplare, benché copia, costituisce di per sé l'opera. Infatti, come sottolineato da parte della dottrina, mentre per altre opere dell'ingegno è possibile distinguere nettamente il *corpus mysticum*³ dal *corpus mechanicum*⁴, *“nell'arte figurativa questa trascendenza si attenua*

* Avvocato

¹ E. Piola Caselli, *Codice del diritto d'autore*, Torino, 1943, 286.

² G. Guglielmetti, *AIDA*, 2002, 3.

³ Per *corpus mysticum* si intende il bene immateriale rappresentato dall'opera dell'ingegno.

⁴ Per *corpus mechanicum* si intende il supporto tangibile che incorpora l'opera.

fino a diventare quasi un'immanenza: l'intensità del legame tra l'elemento spirituale e il supporto materiale determina la «massima materializzazione» dell'opera e di conseguenza una perdita di valenza da parte del diritto di riproduzione»⁵.

La posizione soggettiva maggiormente interessata dalla riproduzione dell'opera d'arte è sicuramente quella del suo autore. Infatti, egli vanta una pluralità di interessi al riguardo: una copia di una propria opera che non menzioni il suo nome deve essere considerata lesiva, così come una elaborazione dell'opera tale da non essere percepibile più come egli stesso l'ha ideata. Vi sono però anche altri soggetti interessati dalla riproduzione, ossia coloro che possono vantare un rapporto giuridico o di fatto con l'opera, ad esempio: l'erede, l'acquirente, il donatario, il gestore dell'opera.

Il presente articolo tratterà esclusivamente le problematiche afferenti la riproduzione dell'opera intesa come riproduzione di copie dall'originale, mentre non si occuperà delle opere derivate, ossia dell'elaborazione dell'opera originale in un'opera derivata.

Tutto ciò premesso, il diritto di riproduzione, inizialmente riferito alla sola riproduzione a stampa, si è esteso per comprendere le più diverse forme di riproduzione, sviluppate grazie all'evoluzione tecnologica: la fotografia, la cinematografia, la riproduzione radiofonica, via cavo, digitale, e così via.

In ambito internazionale, il diritto di riproduzione è tutelato dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche che all'art. 9 dispone che *“Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma.”* Un'altra disposizione importante è quella contenuta nell'art. 9 dei Trips che fa espresso rinvio per gli Stati Membri all'applicazione

⁵ V.M.Sessa, *La tutela degli interessi pubblici e privati nella riproduzione delle opere d'arte*, Foro Amm., fasc. 4, 2001, pag. 1019.

della Convenzione di Berna⁶⁶, e quindi anche all'art. 9 succitato. Il medesimo rinvio si trova anche nell'art. 1.4 del Wipo Copyright Treaty⁷⁷.

In ambito comunitario, vi è un espresso riferimento al diritto di riproduzione in diverse direttive europee, tra cui ad esempio la direttiva Infosoc⁸⁸ che all'art. 2 dispone che *“Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte: a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere”*. Tale direttiva ha avuto il merito di aver uniformato la definizione del diritto di riproduzione, per quanto concerne il diritto d'autore e i diritti connessi.

La nostra legge sul diritto d'autore, la legge del 22 aprile 1941 n. 633 (LdA), e in particolare dall'art. 13 dispone *“Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione”*. Tale disposizione si riferisce all'uso dell'opera mediante incorporazione dell'opera su supporti materiali. Il requisito della “fissazione” su un supporto materiale distingue la riproduzione da altre forme di utilizzazione economica dell'opera⁹ che sono legate alla facoltà di riproduzione, in quanto ad essa consegue il potere di controllare, ad esempio, l'immissione in commercio delle copie così realizzate mediante il proprio diritto di distribuzione o comunicazione al pubblico.

⁶⁶ L'art 9 degli Accordi Trips, ossia gli accordi sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale del 1994, prevedono che *“I Membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione Berna”*.

⁷⁷ L'art. 1.4. del Wipo Copyright Treaty del 1996 prevede che *“Le Parti contraenti si conformano agli articoli da 1 a 21 e all'annesso della Convenzione di Berna”*.

⁸⁸ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

⁹ G. Guglielmetti, *AIDA*, 2002, 3.

Tale diritto rappresenta, pertanto, uno dei diritti fondamentali all'interno delle facoltà di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno da parte dell'autore¹⁰.

Tuttavia, sebbene il diritto di riproduzione di opere dell'ingegno sia una esclusiva di carattere patrimoniale, occorre tener conto che qualsivoglia riproduzione anche se autorizzata dal titolare del diritto o anche nei casi in cui tale autorizzazione non sia necessaria, dovrà avvenire nel rispetto dei diritti morali dell'autore.

A tal proposito, oltre al diritto di paternità – ossia il diritto ad essere menzionato come autore dell'opera riprodotta - l'autore o i suoi eredi potranno invocare il diritto morale d'integrità dell'opera per contestare una riproduzione che considerino lesiva dell'onore e della reputazione dell'artista. L'articolo 20 LdA dispone, infatti, che *“indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione”*.

2. Diritto di riproduzione e vendita dell'opera

Dopo tale premessa di ordine generale, occorre chiarire come con la vendita dell'opera d'arte non si trasferiscono automaticamente anche i relativi diritti patrimoniali d'autore sull'opera, tra cui anche quello di riproduzione. Ciò discende dall'art. 109 LdA che dispone *“la cessione di uno o più esemplari non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge”*. Pertanto, l'acquirente di un'opera d'arte figurativa che abbia acquistato l'opera mediante un contratto di compravendita che trasferisca esclusivamente la proprietà senza regolare in alcun modo l'aspetto dei diritti d'autore, non potrà liberamente riprodurre l'opera acquistata ad esempio in occasione di mostre, cataloghi, eccetera.

¹⁰ L'art. 12 LdA dispone *“L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti”*.

Parimenti, i diritti patrimoniali d'autore sono tra loro indipendenti ai sensi dell'art. 19 LdA e pertanto il trasferimento di un diritto patrimoniale quale quello di riproduzione, non comporta la cessione di altri diritti (ad esempio, quello di comunicazione al pubblico o di elaborazione dell'opera) e viceversa.

Qualora il diritto di riproduzione non sia stata ceduto con la vendita al proprietario, quest'ultimo qualora intenda riprodurre l'opera, dovrà richiedere al titolare del diritto d'autore, ossia all'artista o ai suoi eredi, l'autorizzazione alla riproduzione. La necessità di richiedere l'autorizzazione al titolare dei diritti si applica non solo al proprietario, bensì a qualsiasi soggetto interessato alla riproduzione di un'opera dell'ingegno.

Per quanto concerne l'Italia, l'utente può richiedere l'autorizzazione alla Sezione OLAF (Opere Letterarie ed Arti Figurative) della SIAE, che amministra attualmente i diritti relativi alle opere letterarie e a quelli delle arti visive, gestendo per conto degli autori associati o che le hanno conferito mandato anche il diritto di riproduzione, oltre a quello di diffusione televisiva o effettuata mediante l'uso di tecnologie informatiche. La SIAE rappresenta attualmente circa 44.000 autori italiani e stranieri, in virtù di accordi di reciprocità con le associazioni straniere. Sul sito della SIAE è pubblicato il tariffario e le norme che regolano l'autorizzazione alla riproduzione delle opere d'arte visiva degli autori dall'organizzazione¹¹. Sino ad ora la SIAE ha detenuto il monopolio legale in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore¹², ma ben presto tale monopolio potrebbe finire o essere attenuato in vista dell'attuazione della direttiva Barnier da parte del parlamento italiano¹³.

¹¹ Vd. www.siae.it/UtilizzaOpere.asp

¹² Vd. art. 180 LdA che dispone "L'attività di intermediario comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla società italiana degli autori ed editori".

¹³ La direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

Con riferimento alle modalità di cessione, si ricorda, inoltre, che l'art. 110 LdA prescrive che la trasmissione dei diritti d'autore debba essere provata per iscritto dal titolare.

Per riassumere, è quindi consigliabile al momento di vendita di un'opera d'arte figurativa prevedere un contratto scritto di cessione che disponga il trasferimento dei singoli diritti d'autore che si desidera trasferire.

Le problematiche sopra esaminate relative al diritto di riproduzione e alla sua titolarità rilevano non solo in occasione di vendita dell'opera, ma anche nel caso di prestito della stessa. Ad esempio in occasione di una mostra, l'organizzatore dovrà prima verificare che il proprietario dell'opera da esporre possa anche disporre del relativo diritto esclusivo di riproduzione.

Per inciso con riferimento agli eventi espositivi, è interessante menzionare che si discute se esista in capo all'autore un diritto di d'autore concernente la pubblica esposizione dell'Opera in un luogo accessibile al pubblico, come una mostra, o se tale facoltà inerisca al diritto dominicale del proprietario dell'opera. Come autorevolmente sostenuto da parte della dottrina, ci si trova "in una zona di confine tra diritto morale, diritto di utilizzazione dell'opera e diritto di proprietà sull'esemplare unico"¹⁴ Una parte della più recente dottrina ritiene che ciò costituisca una forma atipica di diritto patrimoniale d'autore¹⁵, mentre giurisprudenza consolidata e parte della dottrina sostengono che il diritto di esposizione si trasferisca insieme al diritto di proprietà sull'esemplare¹⁶, salvo sia espressamente riservato in capo all'autore.

Ciò detto, qualora il proprietario sia anche titolare del diritto di riproduzione, potrà concederlo in licenza all'organizzatore dell'evento; nel caso contrario, l'organizzatore dovrà richiedere tale autorizzazione alla riproduzione all'artista, tramite la società di gestione collettiva cui è eventualmente associato. Tale licenza è necessaria, ad esempio, per quanto concerne la riproduzione delle opere sul materiale pubblicitario o su prodotti di

¹⁴ S. Gatti, Studi in tema di diritto d'autore, Giuffrè Editore, 2008

¹⁵ C. Motti, *Opere protette e diritti dell'autore e del museo*, AIDA, 1999, 94.

¹⁶ Ex multis, Trib. Verona, 13 ottobre 1989; unico precedente contrario è quello del Trib.

Venezia 5 luglio 1951, in *Riv. dir. Comm.* 1952; II, 128 ss. A. Zincone, *L'illecita riproduzione di opere d'arte in cataloghi di mostre*, nota ad *App. Roma* 23 dicembre 1992- 8 febbraio 1993, *IDA* 1994, 445 ss.;

merchandising, oltre che sul catalogo della mostra, oltre che per pubblicizzare le opere ivi contenute su internet.

Più specificamente, con riferimento alla riproduzione fotografica dell'opera, una volta ottenuto il diritto a riprodurre l'opera d'arte a livello fotografico, occorre poi che anche il fotografo ceda all'organizzatore dell'evento i propri diritti patrimoniali sulle fotografie. Se si tratta di opera fotografica, ossia si tratta di opera coperta da protezione autoriale¹⁷, la protezione dura per settanta anni dopo la morte dell'autore¹⁸, diversamente, se si tratta di semplici fotografie, il fotografo dovrà cedere i propri diritti connessi, che durano per venti anni dalla produzione della fotografia¹⁹. Infine, se le opere sono state realizzate nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, i diritti sulle fotografie spetteranno al datore di lavoro, salvo non sia diversamente disposto.

3. Diritto di riproduzione e beni culturali

Alcune opere d'arte acquistano *ex lege* o mediante un provvedimento dell'autorità amministrativa lo *status* di "bene culturale". In tal caso, oltre alle problematiche autoriali afferenti, occorrerà tener conto anche della legislazione in materia di tutela del patrimonio culturale.

Le norme che individuano il "patrimonio culturale" e, più specificamente i "beni culturali" sono le disposizioni di cui agli art. 2, 10 e 11 del Codice dei Beni Culturali (D.lgs 42/2004). Per bene culturale si intende quell'opera d'arte sia mobile o immobile che, in base all'articolata disciplina degli art. 10 e 11 del Codice dei Beni Culturali presenta un interesse culturale, ossia un interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico, oltre alle altre "cose" individuate quali testimonianze aventi valore di civiltà. In ogni caso, per essere beni culturali si deve trattare di opere

¹⁷ Vd. art. 2 n. 7) LdA che prevede che siano comprese nella protezione autoriale "*le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo IP*".

¹⁸

¹⁹ Vd. art. 92 LdA che dispone per le semplici fotografie "*Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia*".

realizzata da un autore non più vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni²⁰.

La riproduzione di beni culturali è spesso utilizzata per cataloghi o *brochure* di mostre, *merchandising*, promozione culturale, oltre che per l'uso in ambito digitale.

Con riferimento alla riproduzione dei beni culturali, l'art. 107 del Codice dei Beni Culturali dispone che *“Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore”*. Il potere di concedere l'autorizzazione alla riproduzione deve considerarsi meramente discrezionale da parte dell'amministrazione.

L'art. 108 del Codice dei Beni Culturali prevede che i canoni di concessione e i corrispettivi connessi alla riproduzione siano determinati dall'autorità che ha in consegna il bene culturale. Pertanto, in caso si voglia riprodurre un bene culturale occorrerà richiedere l'autorizzazione all'ente pubblico competente e versare i canoni richiesti in via anticipata rispetto all'uso. Con decreto ministeriale del 20 aprile 2005 sono stati determinati gli indirizzi, i criteri e le modalità per la riproduzione dei beni culturali, sebbene il tariffario²¹ previsto con un precedente decreto ministeriale costituisca ancora un parametro di riferimento per le amministrazioni.

L'autorizzazione viene rilasciata dal responsabile dell'ente sulla base di valutazioni *“che hanno ad oggetto la finalità della riproduzione, anche sotto il profilo della compatibilità con la dignità storico-artistica dei beni da riprodurre, il numero delle copie da realizzare, la verifica di tollerabilità della metodica sulla copia da riprodurre”*²².

²⁰ Vd. Art. 10 del D.lgs 22 gennaio 20014, n. 42.

²¹ Decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali, D.M. 8 aprile 1994, Tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero.

²² E. Sbarbaro, *Codice dei beni culturali e diritto autore: recenti evoluzioni nella valorizzazione e nella fruizione del patrimonio culturale*, Rivista di Diritto Industriale, fasc. 2, 2016, pag. 63

Si noti che nessun canone è dovuto per le riproduzioni che siano richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto. Il decreto Artbonus²³ ha ampliato la possibilità d'uso gratuito – salvo il rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente – anche ai soggetti privati per finalità di valorizzazione del bene culturale, purché tale uso non abbia un fine lucrativo anche indiretto. Tuttavia, anche nei suddetti casi in cui non è previsto il versamento dei canoni da parte dell'utente, quest'ultimo dovrà comunque richiedere all'amministrazione l'autorizzazione all'uso.

Diversamente, il decreto Artbonus ha introdotto un nuovo comma *3bis* all'art. 108 del Codice dei Beni Culturali, che liberalizza totalmente alcuni usi specifici:

- la riproduzione dei beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici;
- la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotta a scopo di lucro.

Tali usi, tra cui la riproduzione dei beni culturali, sono liberi a condizione che avvengano senza scopo di lucro e per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero, espressione creativa o promozione della conoscenza del patrimonio culturale. In tal caso, non deve essere richiesta alcuna autorizzazione.

Tale riproduzione dei beni culturali è consentita se non comporta alcun contatto fisico con il bene, non vi sia l'esposizione dell'opera a sorgenti luminose, né l'uso di treppiedi o stativi. La liberalizzazione consente ai visitatori di musei pubblici di scattare liberamente fotografie a beni culturali e pubblicare ad esempio le proprie fotografie sui social network o sul web.

²³ D.l. 31 maggio 2014, n. 83.

La liberalizzazione è sicuramente positiva per una maggiore valorizzazione del nostro patrimonio culturale anche se non può considerarsi ancora sufficiente.

Tutto ciò premesso, occorre rilevare come per i beni culturali sussista una sovrapposizione tra la disciplina pubblicistica del codice dei beni culturali e quella autoriale. Infatti, sia l'art. 107 del Codice dei Beni Culturali, così come il d.m. 20 aprile 2005 che detta le disposizioni per l'applicazione di tale articolo del Codice, fanno espressamente salve le disposizioni autoriali. Pertanto, in tali casi sembra che entrambi le normative debbano essere applicate in parallelo: la disciplina patrimoniale d'autore fino a quando le opere non siano cadute in pubblico dominio (ossia siano decorsi settant'anni dalla morte dell'artista) facendo salvo i diritti morali di paternità ed integrità dell'opera che possono essere esercitati in perpetuo; mentre la disciplina pubblicistica di tutela dei beni culturali si applicherà sempre laddove occorra riprodurre un bene culturale.

Ciò comporta, secondo la dottrina maggioritaria che in caso di riproduzione di beni culturali, salvo i casi di liberalizzazione sopra analizzati, siano necessarie due autorizzazioni: una da richiedere sempre all'amministrazione e un'altra al titolare dei diritti d'autore sull'opera²⁴, sino a quando le opere non siano cadute in pubblico dominio o salvo che tale riproduzione non rientri tra le eccezioni previste dalla LdA.

Poiché molto spesso la riproduzione delle immagini avviene ad alta risoluzione e con finalità commerciale, tale tipo di riproduzione certo non rientra tra le eccezioni tassativamente previste dalla legislazione autoriale.

4. Eccezioni al diritto di riproduzione, la libertà di panorama

Il diritto di riproduzione è, infatti, soggetto a delle limitazioni ed eccezioni di vario genere, previste nel capo V della LdA. Tale capo prevede le cosiddette "libere utilizzazioni", ossia gli usi dell'opera dell'ingegno che sono sottratti

²⁴ E. Sbarbaro. Codice dei beni culturali e diritto d'autore: recenti evoluzioni nella valorizzazione e nella fruizione del patrimonio culturale, Rivista di diritto industriale, fasc. 2, 2016, pag. 63.

all'autorizzazione del titolare dei diritti, prevedendo, tuttavia, in alcuni casi la corresponsione del compenso.

Le libere utilizzazioni concernono esclusivamente i diritti patrimoniali, tra cui il diritto di riproduzione, e non i diritti morali, che non possono essere oggetto di eccezione. La nostra legge sul diritto d'autore prevede un'elencazione tassativa delle libere utilizzazioni, al pari di altre legislazioni di *civil law*, mentre gli ordinamenti anglosassoni hanno preferito la più ampia definizione di *fair use* per limitare le facoltà dei diritti patrimoniali d'autore.

L'art. 70 LdA summenzionato prevede che *“il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera...sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”*. Pertanto, è ammessa la riproduzione di parti di un'opera figurativa ma ciò deve avvenire (i) per particolari scopi e (ii) non deve porsi in concorrenza con l'utilizzazione economica dell'opera da parte del titolare dei diritti autoriali. In ogni caso, la riproduzione dovrà sempre essere accompagnata dalla menzione del titolo dell'opera e del nome dell'autore.

Con riferimento ad internet, il comma 1-bis prevede che sia consentita *“la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro”*. Pertanto, le immagini di opere d'arte figurativa potranno essere riprodotte su internet solo se:

- (i) a titolo gratuito
- (ii) a bassa risoluzione o degradate
- (iii) per uso didattico o scientifico
- (iv) solo nel caso in cui tale uso non sia a scopo di lucro.

Pertanto, le riproduzioni effettuate per uno scopo anche indirettamente commerciale non potranno che considerarsi illecite.

Oltre all'art. 70 LdA, merita di essere menzionata la facoltà per l'utente di riprodurre liberamente un'opera d'arte figurativa per uso personale ai sensi

dell'art. 68 della LdA. Tale riproduzione deve avvenire con mezzi di riproduzione non idonei alla diffusione dell'opera in pubblico.

Per quanto concerne invece l'uso di immagini di opere d'arte figurativa su giornali o riviste, l'art. 65 comma 2 prevede che *“la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato”*.

Infine, si ricorda che la disciplina delle eccezioni ai diritti patrimoniali d'autore previste nel capo V LdA non può sfuggire in ogni caso al cosiddetto *“three step test”* di cui all'art. 71 *novies* LdA. Tale disposizione prevede che *“le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari”*. Le libere utilizzazioni non devono quindi, in ogni caso, confliggere con l'uso economico dell'opera o arrecare un immotivato pregiudizio ai titolari dei diritti.

Infine, oltre alle eccezioni sopra riportate, relativamente alla riproduzione di opere d'arte, merita di essere menzionata la discussione attualmente in atto in Europa per quanto concerne la cosiddetta *“libertà di panorama”*. Al riguardo, si è appena conclusa una consultazione pubblica lanciata dalla Commissione dell'Unione Europea per verificare il panorama legislativo dei singoli Stati membri in merito a tale eccezione al diritto d'autore che permetterebbe di riprodurre liberamente ed utilizzare immagini o video che ritraggono opere di architettura o di scultura collocate in luoghi pubblici²⁵.

Tale eccezione consentirebbe una maggiore libertà da parte degli utenti del futuro mercato unico europeo per cui è spesso difficile (se non impossibile) verificare chi sia il titolare dei diritti d'autore delle opere; dall'altro lato, la libertà di panorama porrebbe dei problemi qualora fosse consentito un uso

²⁵ Vd. <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-role-publishers-copyright-value-chain-and-panorama-exception>

anche commerciale delle riproduzioni da parte degli utenti, costituendo concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera da parte dell'autore da un punto di vista della legislazione autoriale.

Parimenti, ciò potrebbe dar adito a delle problematiche di coordinamento con le diverse legislazioni esistenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. A tal ultimo riguardo, si evidenzia che il nostro legislatore con il nuovo comma 3**bis** dell'art. 108 del Codice dei Beni Culturali ha, infatti, scelto di consentire la riproduzione di beni culturali solo qualora ciò sia effettuato senza scopo di lucro e per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero, espressione creativa o promozione della conoscenza del patrimonio culturale.

A. SALTARELLI , *Il diritto di riproduzione per le opere d'arte figurativa*, 8 Businessjus 75 (2016)

Unless otherwise noted, this article and its contents are licensed under a

Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>

Se non altrimenti indicato, il contenuto di questo articolo è rilasciato secondo i termini della licenza

Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.